

FISCALFOCUS[®]

Direttore Antonio Gigliotti

in collaborazione con

nexoBroker



**CREDITO D'IMPOSTA
INVESTIMENTI ZES UNICA
MEZZOGIORNO**

PROROGATO AL 2025

a cura della **Redazione Fiscal Focus**

www.fiscal-focus.it

Sommario

Premessa	3
Capitolo 1 - La normativa di riferimento.....	4
1.1 Requisiti soggettivi e oggettivi.....	4
Capitolo 2 - Misura e rideterminazione dell'agevolazione	6
Capitolo 3 - Caratteristiche del credito di imposta	8
Capitolo 4 - Modalità di accesso all'agevolazione.....	9

Premessa

La legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha disposto la proroga **per il 2025** del **credito di imposta** disciplinato dall'articolo 16 del D.L. 19/9/2022, n. 124, che prevede l'**agevolazione per gli investimenti realizzati nei territori agevolati rientranti nella ZES unica del Mezzogiorno**, vale a dire le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Capitolo 1 - La normativa di riferimento



Nel preambolo della normativa di riferimento si evidenzia *“la straordinaria necessità ed urgenza di intensificare gli interventi volti a favorire il superamento del divario economico e sociale delle regioni del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, nonché di introdurre misure per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, anche attraverso l'istituzione della ZES unica nel territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna”*.

La legge di bilancio 2025 estende anche a tale anno l'agevolazione in esame.

In particolare, il credito d'imposta spetta in relazione agli **investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025**.

1.1 Requisiti soggettivi e oggettivi

Alle imprese che effettuano investimenti per l'acquisizione, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel perimetro dei territori costituenti la ZES unica è concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027.

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.



Per essere agevolati gli investimenti devono far parte di un progetto di investimento iniziale come definito dalle norme comunitarie, vale a dire *“un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente”*.



ATTENZIONE! Gli investimenti sono agevolabili se relativi a macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

In relazione agli **immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati nella struttura produttiva nella quale si realizza il programma di investimenti**, va precisato che sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.

Va evidenziata la previsione dell'**ammissibilità alle agevolazioni esclusivamente di beni le cui acquisizioni siano avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento, comunque, realizzate a condizioni di mercato.**

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti, **esclusi i settori del magazzinaggio e di supporto ai trasporti**, e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà secondo le regole comunitarie.



NOTA BENE - Per ciascun programma di investimenti è previsto un limite minimo di 200mila euro ed uno massimo pari a 100 milioni di euro.


Capitolo 2 - Misura e rideterminazione dell'agevolazione

La misura del credito di imposta, calcolato rispetto al costo riconosciuto degli investimenti ammessi all'agevolazione, per le grandi imprese (anche con investimenti inferiori a 50 milioni di euro) o PMI con investimenti ammissibili oltre 50 milioni di euro è la seguente:

50%	→	per i programmi realizzati nei territori individuati ai fini del Fondo sostegno transizione giusta della Regione Puglia;
40%	→	per i programmi realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e nei territori individuati ai fini del Fondo sostegno transizione giusta della Regione Sardegna;
30%	→	per i programmi realizzati nelle Regioni Basilicata, Molise e Sardegna;
15%	→	per i programmi realizzati nelle zone assistite della Regione Abruzzo.

Le misure agevolative di cui sopra sono aumentati di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti per le piccole, in entrambi i casi con investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro.

La dotazione di risorse a disposizione delle imprese beneficiarie per il 2025 è pari a 2,2 mld di euro.

 **OSSERVA** - Ai fini del rispetto del citato limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa (v. *infra*), moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle citate comunicazioni. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Sono previste specifiche **ipotesi di ricalcolo dell'agevolazione**:

- se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;
- se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni **anzidetti**.

Per i beni acquisiti in locazione finanziaria si procede alla rideterminazione del beneficio anche se non viene esercitato il riscatto.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, **le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone agevolate, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo**. L'inosservanza di tale obbligo comporta la revoca dei benefici.




ATTENZIONE! Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni sopra indicate è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi descritte.

Capitolo 3 - Caratteristiche del credito di imposta

Il credito d'imposta è **cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il **credito di imposta** in parola:

1.	Può essere utilizzato esclusivamente in compensazione .
2.	Non è soggetto ai limiti annuali delle compensazioni .
3.	Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

 **OSSERVA** - In assenza di una specifica indicazione di carattere normativo è da considerarsi imponibile.

Capitolo 4 - Modalità di accesso all'agevolazione

Per accedere all'agevolazione gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.



NOTA BENE - A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra.**

Si badi che la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata entro il 30 maggio 2025.

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione del revisore contabile.